



COMUNE DI COCCAGLIO (BS)

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA

Viale Matteotti n. 10 25030 COCCAGLIO (BS)

PEC protocollo@pec.comune.coccaglio.bs.it

C.F. 00821390176 - P.IVA 00580060986

www.comune.coccaglio.bs.it

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(COSAP)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del _____

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento e definizioni
- Art. 2 - Oggetto del canone
- Art. 3 - Soggetti attivi e passivi

TITOLO II - IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

- Art. 4 - Modalità per la richiesta ed il rilascio di concessioni e loro contenuto - Uffici competenti
- Art. 5 - Obblighi del concessionario
- Art. 6 - Revoca, sospensione, modifica e decadenza delle concessioni e rimozione temporanea delle occupazioni per motivi di pubblica utilità
- Art. 7 - Norme particolari per il mercato comunale
- Art. 8 - Norme particolari per spettacoli viaggianti
- Art. 9 - Norme particolari per occupazione spazi pubblici ed accesso in Piazza Luca Marenzio
- Art. 10 - Norme particolari per cessioni ai fini solidaristici ai sensi dell'art. 29 bis della L.R. n. 6/2010

TITOLO III - CANONE DI OCCUPAZIONE

- Art. 11 - Occupazioni permanenti, temporanee e di fatto: determinazione del canone e modalità di applicazione
- Art. 12 - Occupazioni permanenti. Disciplina e tariffe
- Art. 13 - Occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi
- Art. 14 - Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe
- Art. 15 - Esenzioni
- Art. 16 - Riduzioni e agevolazioni
- Art. 17 - Accertamento dell'entrata
- Art. 18 - Modalità e termini per il pagamento del canone
- Art. 19 - Rimborsi
- Art. 20 - Interessi legali
- Art. 21 - Penalità e sanzioni
- Art. 22 - Diffida ad adempiere. Ingiunzione di pagamento
- Art. 23 - Riscossione coattiva
- Art. 24 - Disposizioni regolamentari e di indirizzo vigenti

ALLEGATO A - Tariffe canone per occupazioni temporanee e permanenti di spazi ed aree pubbliche

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le norme ed i principi contenuti nel titolo III del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Per occupazione si intende la disponibilità degli spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 2 con conseguente sottrazione all'uso pubblico in forza di concessione.
3. Per occupazione di fatto si intende la disponibilità esercitata abusivamente e senza titolo degli spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 2 con conseguente sottrazione all'uso pubblico in assenza di concessione.
4. Per occupazioni permanenti si intendono le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione avente, comunque, durata non inferiore all'anno.
5. Per occupazioni temporanee si intendono le occupazioni di durata inferiore all'anno.
6. Per occupazione esterna agli esercizi commerciali in sede fissa si intende quella esercitata ai fini espositivi da parte di un esercizio commerciale esclusivamente in area immediatamente adiacente e prospiciente l'ingresso dell'attività.
7. Per occupazione esterna ai pubblici esercizi si intende quella esercitata per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di un esercizio pubblico esclusivamente in area adiacente e prospiciente l'ingresso dell'attività.
8. Per occupazione con chiosco si intende l'occupazione esercitata mediante strutture precarie destinate all'esercizio di attività di somministrazione alimenti e bevande ovvero commercio su area pubblica, nonché per l'attività di rivendita di giornali e riviste.
9. Per manifestazione/iniziativa ricorrente si intende quella realizzata almeno due volte l'anno.
10. Per manifestazione/iniziativa organizzata con il patrocinio del Comune si intende quella per la quale sia stato rilasciato formale patrocinio in osservanza a quanto disposto dal vigente regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
11. Per manifestazione/iniziativa avente caratteristiche commerciali o pubblicitarie si intende quella avente, direttamente o indirettamente, fini commerciali o pubblicitari.

Art. 2 - Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone le occupazioni, permanenti e temporanee, di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei parchi e giardini e, comunque, nelle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.
2. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo di cui al precedente comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile. Sono, inoltre, soggette al canone le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio od uso, nonché su aree private non opportunamente delimitate e comunque soggette permanentemente a pubblico transito.
4. Non si applica il canone per l'occupazione di suolo e sottosuolo con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi.
5. Il pagamento del canone non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del Comune. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Art. 3 - Soggetti attivi e passivi

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza del rilascio dell'atto stesso, dall'occupante di fatto, in proporzione alla misura effettivamente sottratta all'uso pubblico.

TITOLO II - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 4 - Modalità per la richiesta ed il rilascio di concessioni e loro contenuto - Uffici competenti

1. Prima di porre in essere le occupazioni di cui al precedente art. 2, i soggetti interessati devono ottenere il rilascio delle prescritte concessioni ed autorizzazioni da parte del Comune.
2. Le istanze intese ad ottenere la concessione per l'occupazione di suolo pubblico devono essere indirizzate per iscritto al Comune. L'ufficio competente al rilascio è quello stabilito dai successivi commi 3, 4 e 5, salvo diverse disposizioni previste dal regolamento degli uffici e dei servizi o nell'atto di nomina dei responsabili dei servizi stessi. La domanda deve essere in bollo (esclusi gli enti esenti per legge) e redatta su apposito modulo predisposto dall'ufficio competente. La domanda di competenza dell'ufficio SUAP deve essere inoltrata esclusivamente mediante l'utilizzo dell'apposito portale dello Sportello Unico attività produttive - SUAP (<http://suap.comune.coccaglio.bs.it>).
3. L'ufficio tecnico comunale è competente al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni delle seguenti occupazioni:
 - occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture e cavi
 - tagli strada, manomissioni del suolo pubblico
4. L'ufficio SUAP è competente al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni delle seguenti occupazioni:
 - Occupazioni permanenti e temporanee per pubblici esercizi e per attività commerciali in sede fissa
 - Mercato comunale
5. L'ufficio polizia locale è competente al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni delle seguenti occupazioni:
 - Occupazioni temporanee del suolo pubblico comprese installazioni spettacoli viaggianti (giostre, circhi, ecc..) (esclusi i pubblici esercizi ed attività commerciali in sede fissa)
 - Assegnazione dei posteggi del mercato settimanale occasionalmente liberi o comunque non assegnati (c.d. "spunta")
 - Autorizzazione passi carrai
6. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che intende occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento, nonché a tutte le prescrizioni che l'Amministrazione Comunale intendesse impartire in relazione alla domanda prodotta, a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

7. Fatti salvi i casi di esenzione di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 2/3/2016, sono dovuti i diritti di segreteria nella misura stabilita con apposite delibere di Giunta Comunale. In particolare sono esentati:
 - Pubbliche amministrazioni di cui al punto 16 allegato B del D.P.R. n. 642/1972;
 - ONLUS - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui al punto 27 bis dell'allegato B del D.P.R. n. 642/1972;
 - Associazioni di volontariato o corporazioni militari con sede nel Comune di Coccaglio;
 - Enti Religiosi per interventi non a sfondo di lucro.
8. Se richiesto dall'ufficio competente, la domanda dovrà essere corredata o integrata da disegni e grafici, con relative misure, nonché da tutta la documentazione che il responsabile riterrà necessaria per meglio identificare l'area o i manufatti.
9. Qualora sia richiesta la chiusura temporanea di una strada o la modifica del traffico, dovrà anche essere richiesta l'emissione dell'ordinanza di chiusura della strada al traffico, ovvero di modifica del transito veicolare per il periodo dell'occupazione.
10. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura stabilita con l'Atto di indirizzo per la disciplina degli interventi di manomissione e ripristino del suolo pubblico, nella versione attuale approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 12/11/2014.
11. Per le occupazioni per le quali è richiesta la presentazione di una pratica edilizia, il richiedente l'occupazione dovrà autonomamente presentare l'istanza corredata dalla relativa documentazione all'ufficio edilizia privata. Dall'approvazione della pratica edilizia presentata deriverà il rilascio della concessione di occupazione spazi pubblici con il contenuto di cui al successivo comma 15.
12. Se per l'istruttoria della richiesta è necessario il parere di un ufficio comunale, quest'ultimo dovrà emettere parere entro 5 (cinque) giorni feriali dalla richiesta del responsabile competente. Trascorso tale termine senza risposta, si intende acquisito il parere favorevole.
13. Nel caso in cui il richiedente, titolare di precedente concessione/autorizzazione per occupazione di suolo pubblico di qualunque tipologia, risulti non aver ottemperato al pagamento dei canoni dovuti, la nuova richiesta non può essere accolta fino all'avvenuto versamento di tutti gli importi dovuti, anche pregressi.
14. Nel caso in cui il richiedente risulti non aver obblato regolarmente i verbali emessi a suo carico per violazioni inerenti l'occupazione di suolo, la nuova richiesta non potrà essere esaminata sino all'avvenuto versamento di quanto dovuto ovvero, nel caso in cui sia stato concesso il pagamento rateale della sanzione, se non è in corso il regolare pagamento delle rate.
15. Nel caso di occupazioni poste in essere da un condominio la concessione deve essere rilasciata al condominio con l'indicazione, sull'atto stesso, del nominativo dell'amministratore con relativo recapito, qualora nominato, ovvero del condomino o

condomini che provvedono all'amministrazione dell'immobile. Al Comune devono essere comunicate eventuali variazioni.

16. Ogni variazione degli elementi contenuti nella concessione deve essere previamente comunicata con le stesse modalità fissate per l'originaria istanza.
17. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico, i seguenti dati obbligatori:
 - tipo ed ubicazione dell'occupazione;
 - misura esatta dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - durata dell'occupazione ed uso specifico ed esclusivo cui la stessa è destinata;
 - adempimenti ed obblighi posti a carico del concessionario, compresa la scadenza di versamento del primo canone e, se occorre, anche quelle di versamento dei canoni successivi;
 - misura del deposito cauzionale, ove previsto.
18. Al provvedimento deve essere altresì allegato il prospetto di determinazione del canone dovuto, sottoscritto dal dirigente responsabile del settore preposto al rilascio dell'atto di concessione e dal soggetto interessato alla concessione stessa.
19. Per le occupazioni di fatto in assenza di concessione gli elementi per la quantificazione del canone vengono desunti dai verbali redatti dal competente pubblico ufficiale.

Art. 5 - Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti di polizia locale e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati, l'atto di concessione e/o autorizzazione.
3. Il concessionario è obbligato al rispetto delle specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per rifiuti, se prescritti.

Art. 6 - Revoca, sospensione, modifica e decadenza delle concessioni e rimozione temporanea delle occupazioni per motivi di pubblica utilità

1. Le concessioni di cui al presente regolamento possono essere revocate, sospese o modificate in qualsiasi momento, per motivi di comprovate esigenze di pubblica utilità, senza che i titolari delle medesime possano avanzare pretese. Resta fermo il diritto alla restituzione del canone pagato limitatamente alle mensilità successive a

quella in cui ha avuto luogo la revoca, ovvero alle mensilità intere comprese nel periodo di sospensione comminato ovvero alle nuove e diverse modalità di occupazione autorizzate.

2. La revoca o la sospensione della concessione comporta, altresì, l'obbligo a carico del destinatario di rimuovere le attrezzature utilizzate per l'occupazione. In caso di inadempienza entro il termine assegnato, il responsabile dispone la rimozione coattiva con spese a carico dell'occupante concessionario.
3. Per motivi di pubblica utilità può essere disposta una breve rimozione temporanea delle attrezzature utilizzate per l'occupazione ed indicate nell'atto di concessione, senza che il concessionario possa avanzare pretese e senza obbligo del Comune di restituzione del canone riscosso. In caso di inadempienza entro il termine assegnato, il responsabile dispone che la breve rimozione temporanea venga effettuata coattivamente con spese a carico del concessionario.
4. Nel caso di occupazioni di fatto, qualora non sanabili, il responsabile competente dispone la rimozione delle attrezzature collocate. In caso di inadempienza entro il termine assegnato, viene disposta la rimozione coattiva con spese a carico dell'occupante.
5. Nel caso di mancato rispetto, per due volte nell'arco di dodici mesi, delle prescrizioni e condizioni contenute nell'atto di concessione ovvero di violazioni di particolare gravità, il responsabile dispone la sospensione fino a 60 (sessanta) giorni della concessione. Si considerano di particolare gravità:
 - le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia dell'area antistante;
 - l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
 - il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del verde.
6. Dopo l'applicazione della sospensione, in caso di ulteriori violazioni di particolare gravità o di recidiva, il responsabile può disporre la revoca della concessione, anche se il contravventore ha versato la sanzione amministrativa comminata.
7. Il mancato versamento del canone comporta la revoca della concessione, previa comunicazione di diffida. E' a carico del concessionario l'onere di presentare all'ufficio competente la ricevuta dell'avvenuto pagamento entro il termine prescritto.
8. Nel caso in cui le strutture o attrezzature oggetto di concessione risultino modificate, disordinate ovvero in stato di degrado a causa di omessa manutenzione od uso improprio delle stesse, con provvedimento del responsabile viene disposta la rimozione delle attrezzature collocate. In caso di inadempienza, è disposta la rimozione coattiva con spese a carico dell'occupante.
9. Sono causa di decadenza della concessione, se non stabilito diversamente da altri regolamenti, convenzioni o dall'atto di concessione:

- La mancata occupazione del suolo pubblico senza giustificato motivo entro il termine di trenta giorni dal termine iniziale dell'occupazione;
 - il mancato rispetto della disposizione di breve rimozione temporanea di cui al precedente comma 3 per due volte nell'arco di dodici mesi.
10. La decadenza della concessione comporta in ogni caso l'onere del pagamento del canone dovuto.

Art. 7 - Norme particolari per il mercato comunale

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale ed è disciplinato da apposito regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 21/12/2016.
2. Il controllo del mercato settimanale è affidato all'Ufficio di Polizia Locale che attraverso il proprio personale provvede a:
 - a) rilevare e annotare su apposito registro le presenze e le assenze nelle giornate di mercato;
 - b) annotare le motivazioni indicate a giustificazione delle assenze, raccogliere ed inviare allo Sportello Unico Attività Produttive l'eventuale documentazione giustificativa prodotta dagli operatori;
 - c) assegnare i posteggi liberi agli spuntisti;
 - d) rilevare le presenze degli spuntisti, compresi coloro ai quali non è stato possibile assegnare il posteggio, e inserirli in un'apposita graduatoria;
 - e) inviare allo Sportello Unico Attività Produttive mensilmente il registro delle presenze e assenze di cui alla sopracitata lettera a).
3. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia al regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 38/2016.

Art. 8 - Norme particolari per spettacoli viaggianti

1. Sono considerati "spettacoli viaggianti", ai sensi dell'art. 2 Legge n. 337 /1968, le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso.
2. La giunta comunale individua le aree disponibili per l'installazione di tali attività.
3. Possono in ogni caso essere installate in occasione di fiere locali, festività religiose ovvero eventi e manifestazioni organizzati dal Comune attrazioni di spettacolo viaggiante collocabili al di fuori delle aree individuate come al precedente comma.
4. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n.189 recante "*Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate*".

5. Le concessioni delle aree comunali per qualsiasi tipologia di spettacolo viaggiante sono di norma temporanee. La durata massima dell'occupazione è di 20 giorni. Eventuali proroghe al periodo prestabilito potranno essere concesse previa motivata richiesta dell'interessato.
6. Gli esercenti di attività di spettacolo viaggiante devono presentare:
 - domanda di autorizzazione/concessione per l'occupazione di suolo pubblico all'Ufficio di Polizia Locale, esclusivamente in forma scritta, almeno 30 giorni prima della data prevista per la festa, sagra o manifestazione, o comunque per l'occupazione;
 - domanda di autorizzazione denominata "Richiesta di licenza temporanea per la partecipazione a parchi divertimento o l'installazione di spettacoli viaggianti", oppure in caso di manifestazione che prevede al massimo di 200 persone e viene svolta entro le ore 24:00 del giorno di inizio la domanda è sostituita dalla SCIA denominata "Spettacoli viaggianti, partecipazione a parchi divertimento", esclusivamente mediante l'utilizzo dell'apposito portale dello Sportello Unico attività produttive - SUAP (<http://suap.comune.coccaglio.bs.it>) almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'occupazione;
7. Le istanze sia per singole giostre e complessi di attrazioni che per le attività circensi potranno in ogni caso essere accolte trascorsi non meno di trenta giorni dalla fine dell'ultima concessione.
8. Nell'ipotesi di richieste concorrenti, relative alla medesima area e per il medesimo periodo, verrà applicato il criterio di anzianità di frequenza con il medesimo tipo di attrazione, a condizione che non vi siano interruzioni temporali superiori ad 1 anno.
9. In subordine, verrà data precedenza all'istanza presentata per prima e farà fede della data il timbro di ricezione al protocollo comunale.
10. All'Ufficio di Polizia locale compete l'assegnazione del posto al titolare di concessione; ha inoltre la competenza di assegnare nuovi posteggi qualora l'area sia stata o debba essere modificata per motivi di viabilità o altri motivi ritenuti necessari dall'Amministrazione comunale.
11. Qualora l'esercente che abbia ottenuto la concessione di un'area rinunci, potrà essere sostituito da altra attrazione uguale o analoga, le cui misure d'ingombro siano pari o inferiori alla vecchia attrazione, previa presentazione di richiesta di occupazione suolo pubblico all'Ufficio di Polizia Locale e di istanza di domanda di autorizzazione denominata "Richiesta di licenza temporanea per la partecipazione a parchi divertimento o l'installazione di spettacoli viaggianti al SUAP almeno cinque giorni prima dell'occupazione.
12. Sono considerate attività commerciali complementari i "banchi dolci", i "banchi di zucchero filato", "pop-corn" e banchi per la somministrazione di alimentari e bevande. La collocazione di dette attività non dovrà ostacolare la sistemazione delle attrazioni.

13. Le attività commerciali aventi come caratteristica la commercializzazione di dolci e prodotti gastronomici tipici sono assimilabili a tutti gli effetti al comparto attrazioni e pertanto soggette alla stessa disciplina ai fini dell'assegnazione ed occupazione del posto. I titolari di tali attività sono tenuti ad osservare, in quanto compatibili, le norme del presente regolamento.
14. I titolari delle attività complementari devono in ogni caso produrre, in allegato alla domanda, copia dell'autorizzazione amministrativa al commercio su area pubblica rilasciata dal Comune di residenza e delle autorizzazioni sanitarie, e potranno collocarsi nell'area solo se vi sarà la disponibilità e comunque previa autorizzazione ed assegnazione del posto da parte dell'Ufficio di Polizia Locale.
15. I concessionari autorizzati sono soggetti ai seguenti obblighi e prescrizioni:
 - a. ad avvenuta installazione e comunque prima dell'effettivo inizio dell'attività, dovranno produrre:
 - certificato di collaudo statico annuale delle strutture, sottoscritto da un tecnico abilitato;
 - relazione di corretto montaggio dell'attrazione sottoscritta da un tecnico abilitato o presentata dal richiedente in forma autocertificativa;
 - relazione di messa a norma dell'impianto elettrico sottoscritta da un tecnico abilitato;
 - copia della polizza assicurativa di responsabilità civile;
 - ricevuta di avvenuto versamento di quanto dovuto a titolo di canone occupazione suolo pubblico;
 - b. dovranno regolarizzare i costi di smaltimento rifiuti contattando l'Ufficio Tributi al numero 0307725707 e chiedere regolare fornitura di acqua potabile presso Acque Bresciane s.r.l. (presso la sede di Rovato).
 - c. ottemperare a tutte le indicazioni circa la collocazione nell'area designata, anche per quanto attiene mezzi ed attrezzature al seguito, secondo le disposizioni impartite dall'Ufficio di Polizia Locale;
 - d. esibire l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico ad ogni eventuale richiesta delle forze di polizia.
 - e. iniziare l'attività di occupazione del suolo pubblico e cessarla nelle date autorizzate, fatto salvo per gravi motivi documentabili e per particolari esigenze dovute cause di forza maggiore da segnalarsi tempestivamente in forma scritta all'Amministrazione Comunale;
 - f. rispettare quanto previsto dal Regolamento di Attuazione del piano Comunale di Classificazione Acustica, dalle norme in materia di igiene e pubblica sicurezza;
 - g. vigilare sempre, personalmente o a mezzo di incaricato, ogni attrazione durante l'orario di apertura;
 - h. ottemperare alle disposizioni inerenti il decoro e l'efficienza, mantenendo pulita e sgombra da rifiuti l'area concessa, che dovrà essere restituita nelle condizioni di ordine, pulizia e nel medesimo stato in cui è stata consegnata; qualora il

concessionario rilevasse irregolarità o danni al momento dell'occupazione dell'area deve tempestivamente segnalare alla Polizia Locale;

- i. esporre in modo chiaro e ben visibile il prezzo previsto per l'accesso allo spettacolo e/o attrazione;
17. Il concessionario è responsabile per l'attrazione, per le carovane e per gli altri mezzi necessari al trasporto nonché di tutto quanto concerne l'impianto ed il funzionamento dell'attrazione.
18. Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni o molestie a persone o cose che si dovessero verificare nel periodo di concessione, in conseguenza ed in dipendenza dell'esercizio dell'attività, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità l'Amministrazione Comunale, indipendentemente dalla concessione rilasciata.

Art. 9 - Norme particolari per occupazione spazi pubblici ed accesso in Piazza Luca Marenzio

1. L'occupazione di aree pubbliche in Piazza Luca Marenzio è soggetta alle disposizioni dell'apposito regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 28/11/1997, cui si fa riferimento per quanto non in contrasto con il presente regolamento e con il regolamento degli uffici e dei servizi.

Art. 10 - Norme particolari per cessioni ai fini solidaristici ai sensi dell'art. 29 bis della L.R. n. 6/2010

1. L'organizzazione, autorizzazione e svolgimento delle attività occasionali di cessione ai fini solidaristici da esercitare su suolo pubblico o su suolo privato aperto al pubblico da parte di enti non commerciali è regolamentata dal Piano comunale approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 149/2016.

TITOLO III - CANONE DI OCCUPAZIONE

Art. 11 - Occupazioni permanenti, temporanee e di fatto: determinazione del canone e modalità di applicazione

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto in caso di occupazione esercitata abusivamente e senza titolo.
2. Ai fini dell'applicazione del canone, fatte salve le fattispecie regolamentate da apposite leggi di cui all'articolo 13, il Comune è classificato in due categorie in base all'importanza delle zone, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare:
 - Categoria A - Centro abitato, così come individuato con la deliberazione della Giunta Comunale di delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del Codice della Strada;
 - Categoria B - Zona esterna al centro abitato.
3. Sono considerate in Categoria A le vie ed aree ricomprese nei Piani Attuativi in esecuzione, o comunque convenzionati, all'atto della richiesta di concessione/autorizzazione.
4. Il canone è determinato moltiplicando la tariffa approvata per la misura dell'occupazione e, nel caso di occupazioni temporanee, è rapportato alla durata.
5. I canoni e tariffe da applicare sono quelli indicati nella tabella allegato A, ed eventuali modifiche tariffarie potranno essere approvate con deliberazione della Giunta Comunale.
6. La misura dell'occupazione è di norma espressa in metri quadrati, con arrotondamento per eccesso alla cifra intera.
7. Le occupazioni di fatto possono essere regolarizzate - se ne sussistono le condizioni - a seguito di rilascio di concessione/autorizzazione, previo inoltre di richiesta da parte dell'occupante e contestuale pagamento del canone dovuto, come sopra determinato.

Art. 12 - Occupazioni permanenti. Disciplina e tariffe

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari.
2. Ove un soggetto, già concessionario per l'occupazione di suolo pubblico, chieda una nuova concessione per occupare lo spazio soprastante o sottostante la medesima area, il canone va applicato sulla superficie che eccede quella già concessa.

Art. 13 - Occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone annuo è calcolato con le modalità di cui all'articolo 63, comma 2°, lettera f) del D.Lgs. n. 446/1997, modificato dall'articolo 18 della Legge n. 488 del 23/12/1999.
2. Il predetto canone è commisurato al numero delle utenze risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente moltiplicato per la tariffa unitaria, stabilita dalla sopra citata normativa in € 0,77 per utenza, aggiornata ogni anno in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. E' fatto obbligo alle aziende di cui al comma 1 di comunicare all'Amministrazione comunale, entro il 31 gennaio di ogni anno, il numero delle utenze attive alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
4. In ogni caso l'ammontare complessivo del canone dovuto non può essere inferiore a € 516,46.
5. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno.
6. Non sono applicate le riduzioni ed esenzioni previste dal presente regolamento.

Art. 14 - Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe

1. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato, fatte salve le eventuali riduzioni previste, sulla superficie effettiva occupata, facendo riferimento al netto degli ingombri ovvero alla dimensione dello spazio concesso in uso esclusivo.
2. Il canone così calcolato è rapportato al periodo di occupazione.
3. Le frazioni inferiori alla giornata sono computate come giorni interi.
4. Almeno tre giorni lavorativi prima della scadenza, l'interessato può richiederne la proroga, previo pagamento del canone calcolato dall'ufficio incaricato.

Art. 15 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - le occupazioni effettuate dal Comune per manifestazioni o altre iniziative organizzate, promosse o patrocinate dal Comune, purchè non prevedano l'accesso a pagamento, non comportino alcun tipo di attività commerciale o vi sia un atto della Giunta Comunale che prevede l'esenzione;
 - le occupazioni effettuate da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato;
 - le occupazioni occasionali effettuate per la raccolta di fondi mediante cessione di beni a fini solidaristici, da devolvere esclusivamente e totalmente per fini di

utilità sociale da parte di enti non commerciali, di cui all'articolo 10 del presente regolamento;

- le occupazioni effettuate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico o sindacale, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati, o i 40 metri quadrati nel caso vi sia installazione di strutture. In tali casi l'occupazione non può essere di durata superiore alle 10 ore, con esclusione dei tempi necessari per l'allestimento ed il disallestimento delle strutture;
- le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie, piante addobbate, nonché vasi a terra con fiori e piante ornamentali, in occasione di festività, celebrazioni e ricorrenze, purché non siano di intralcio al transito e siano facilmente rimovibili;
- le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi affidati dal Comune, solo per la parte di suolo pubblico su cui insistono i lavori;
- le occupazioni effettuate con tende, fisse o retrattili;
- le occupazioni effettuate mediante le tabelle indicative di stazioni, fermate, orari e costi dei servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità; gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza; le aste delle bandiere;
- le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché le occupazioni realizzate con autospazzatrici, camion di raccolta, cassonetti, campane ed altri contenitori destinati al conferimento di rifiuti solidi urbani;
- le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione;
- le occupazioni di aree cimiteriali;
- gli accessi carrabili, gli scivoli, le rampe ed altri manufatti destinati a soggetti portatori di handicap;
- le occupazioni effettuate con passi carrabili, balconi, griglie metalliche, luci cantina, scantinati, intercapedini, cavedi e ponticelli;
- le occupazioni inferiori al mezzo metro quadro;
- le occupazioni per commercio ambulante itinerante, limitatamente alle soste fino a 60 minuti;
- le occupazioni temporanee per pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzioni riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a due ore;

Art. 16 - Riduzioni e agevolazioni

1. Nel caso di occupazioni permanenti superiori a 1.000 mq. la metratura eccedente tale misura è considerata, ai fini del calcolo del canone, in ragione del 10 per cento.
2. Per le occupazioni nel mercato settimanale da parte di produttori agricoli le tariffe sono ridotte del 50%.
3. Per le occupazioni temporanee realizzate da un unico soggetto con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante:
 - a) le superfici sono considerate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento da 101 mq. fino a 1.000 mq., del 5 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.;
 - b) le tariffe sono ridotte dell'80%;
 - c) in caso di occupazioni ricorrenti (almeno due eventi all'anno) è prevista un'ulteriore riduzione della tariffa del 50%.
4. Per occupazioni temporanee realizzate da pubblici esercizi e attività commerciali in sede fissa, purché in relazione all'attività svolta, le tariffe sono ridotte del 50%.

Art. 17 - Accertamento dell'entrata

1. L'accertamento dell'entrata del canone per l'occupazione a carattere temporaneo è costituito dalla concessione/autorizzazione ed è contestuale al rilascio del provvedimento.
2. Per le occupazioni di carattere permanente l'accertamento avviene per tutti gli anni previsti nell'atto di autorizzazione all'occupazione.

Art. 18 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti, il versamento del canone dovuto per l'intero anno del rilascio della concessione, indipendentemente dalla data di inizio occupazione in corso d'anno, deve essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, entro il 31 dicembre.
2. Negli anni successivi a quello del rilascio, in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato entro il mese di aprile di ciascun anno.
3. Per tutte le occupazioni temporanee il pagamento del canone è effettuato contestualmente alla presentazione della domanda e comunque al rilascio del relativo atto di autorizzazione.
4. Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti del genere gestiti da aziende erogatrici di servizi, il termine per il versamento è il 30 aprile di ogni anno.

5. Il pagamento del canone deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore.
6. Non è dovuto alcuna somma nel caso in cui l'importo da versare sia inferiore a € 5,00.
7. Il versamento potrà avvenire mediante versamento alla tesoreria comunale o mediante bollettino di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero mediante altre modalità ammesse dalla legge e dai regolamenti comunali
8. Per le occupazioni sia permanenti che temporanee con canone d'importo complessivo uguale o superiore a € 500,00, su richiesta del contribuente, il funzionario responsabile può concedere il pagamento in quattro rate di pari importo scadenti il 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre e 30 novembre. In ogni caso l'importo del canone dovrà essere saldato entro la data di scadenza della concessione. Il mancato assolvimento di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dalla rateizzazione. Il presente comma non si applica nel caso del mercato settimanale e delle occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.

Art. 19 - Rimborsi

1. La semplice dichiarazione di non aver effettuato l'occupazione o la dichiarazione di aver occupato una superficie inferiore rispetto a quella autorizzata non comporta la restituzione del canone dovuto.
2. Alla restituzione delle somme erroneamente versate provvede l'ufficio che gestisce il canone, previa presentazione della richiesta di rimborso, ed è esaurito entro 180 giorni.
3. Il diritto al rimborso delle somme versate e non dovute dal concessionario può essere esercitato entro 5 anni dalla data di pagamento.

Art. 20 - Interessi legali

1. Sul canone versato in ritardo si calcolano gli interessi legali, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento.
2. Gli stessi interessi si calcolano sulle somme dovute a titolo di indennità per le occupazioni abusive.
3. Sulle somme o sulle maggiori somme versate al comune dal titolare della concessione e non dovute, si calcolano gli interessi legali dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento fino a quello dell'effettiva restituzione dell'importo. Oltre agli interessi, il titolare della concessione non potrà richiedere alcuna somma a titolo di risarcimento danni.

Art. 21 - Penalità e sanzioni

1. Per il tardivo versamento del canone, effettuato entro 30 giorni dalla scadenza di pagamento, oltre il quindicesimo giorno dalla scadenza si applica una maggiorazione pari al 20 per cento.
2. In caso di omesso o parziale pagamento del canone è prevista la maggiorazione del 30 per cento dell'ammontare del canone dovuto e non versato.
3. Per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti e temporanee, l'inadempimento protratto oltre 30 giorni decorrenti dalla data di scadenza stabilita.
4. Per le occupazioni abusive sia permanenti che temporanee, accertate mediante verbale di contestazione redatto da pubblico ufficiale, si applica il canone evaso maggiorato del 50%. E' prevista una sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi ad opera dell'occupante abusivo, da imporre da parte del pubblico ufficiale che procede.
5. Per le violazioni alle norme del presente regolamento, in ordine alle quali non è prevista alcuna specifica sanzione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro.
6. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento sono applicate con l'osservanza delle disposizioni - in quanto compatibili - comprese nei Capi I, Sezioni I e II della Legge n. 689 del 24/11/1981 e successive modificazioni, e nella Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni.

Art. 22 - Diffida ad adempiere. Ingiunzione di pagamento

1. Il Comune effettua le opportune verifiche e in caso di omesso, tardivo o parziale pagamento del canone, notifica al titolare del provvedimento, oppure trasmette a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, apposita diffida ad adempiere.
2. In caso di omesso o parziale pagamento, con medesimo procedimento è assegnato il termine di 30 giorni dall'avvenuta ricezione per provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di canone, penalità ed interessi.
3. Identica procedura viene seguita per comminare, a mezzo di diffida ad adempiere e ingiunzione di pagamento, le sanzioni amministrative e l'indennità stabilita per le occupazioni abusive.

Art. 23 - Riscossione coattiva

1. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni, indennità o penalità non pagate alle scadenze stabilite è effettuata coattivamente, sulla base della normativa vigente, mediante ingiunzione.

2. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'occupante debitore e recuperate con lo stesso procedimento di cui al comma 1.
3. Con le medesime modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune o dalla ditta incaricata della rimozione dei materiali e manufatti e per il ripristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive e nei casi previsti dall'articolo 6.

Art. 24 - Disposizioni regolamentari e di indirizzo vigenti

1. E' abrogato, in quanto sostituito dal presente, il regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'applicazione del canone, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 3/3/2003.
2. Sono fatti salvi i regolamenti, convenzioni, atti di indirizzo e norme particolari di seguito elencati, che continuano pertanto ad operare:
 - a) Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 21/12/1994;
 - b) Atto di indirizzo per la disciplina degli interventi di manomissione e ripristino del suolo pubblico, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 10/5/2006 e rettificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 161 del 12/11/2014;
 - c) Regolamento per occupazione spazi ed accesso automezzi in Piazza Luca Marenzio, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 28/11/1997;
 - d) Piano comunale delle cessioni a fini solidaristici, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 149/2016;
 - e) Convenzione per il mercato contadino, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 2/3/2015;
 - f) Regolamento del mercato settimanale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 21/12/2016.

ALLEGATO A

TARIFFE CANONE PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE E PERMANENTI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Occupazioni del suolo:

- Categoria A (centro abitato):
 - sino a 15 giorni € 1,30/mq.
 - da 16 a 30 giorni € 1,04/mq.
 - dal 31° giorno in poi € 0,52/mq.
- Categoria B (aree esterne al centro abitato):
 - sino a 15 giorni € 0,65/mq.
 - da 16 a 30 giorni € 0,52/mq.
 - dal 31° giorno in poi € 0,26/mq.

2. Posteggi del mercato settimanale (c.d. "spunta"):

- In misura fissa: € 15,00/die per qualsiasi tipologia di posteggio.

OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Occupazioni del suolo:

- Categoria A (centro abitato) € 18,00/mq.
- Categoria B (aree esterne al centro abitato) € 9,00/mq.

2. Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo:

- Categoria A (centro abitato) € 6,00/mq.
- Categoria B (aree esterne al centro abitato) € 3,00/mq.

3. Mercato settimanale - Posto fisso

- tariffa giornaliera per metro quadrato € 0,26/mq.
€ 0,26 (es. 0,26*10mq*52settimane)

Versamento in due rate : 31 gennaio e 30 giugno

In caso di subentro o cessione del posteggio dopo il 1 luglio dell'anno, il versamento totale del canone è dovuto dal concessionario originale.

4. Occupazione con apparecchi automatici per distribuzione di tabacchi, bevande, dolciumi, parafarmaci e simili:

- Categoria A (centro abitato) € 52,00/mq.
- Categoria B (aree esterne al centro abitato) € 26,00/mq.